

**Edizione di venerdì 23 novembre 2018**

## **RISCOSSIONE**

**La nuova procedura per la rottamazione-ter delle cartelle di pagamento**

di **Leonardo Pietrobon**

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**Società agricola: valorizzazione dei passaggi interni e degli scambi infragruppo – I° parte**

di **Emanuele Arrighetti**

## **ENTI NON COMMERCIALI**

**Cori, bande, filodrammatiche e Terzo settore**

di **Guido Martinelli**

## **PENALE TRIBUTARIO**

**Con pagamento del debito confisca possibile ma ad effetti condizionati**

di **Angelo Ginex**

## **IVA**

**La gestione delle deleghe per la fatturazione elettronica**

di **EVOLUTION**

## **RASSEGNA RIVISTE**

**Modalità di tenuta delle scritture contabili: dall'analogico al digitale**

di **Gianfranco Antico**

## RISCOSSIONE

---

### ***La nuova procedura per la rottamazione-ter delle cartelle di pagamento***

di **Leonardo Pietrobon**

L'[articolo 3 D.L. 119/2018](#) (re)introduce la procedura di definizione agevolata dei **carichi affidati** all'agente della riscossione nell'intervallo temporale **dall'1.1.2000 al 31.12.2017**, consentendo il pagamento dei debiti ivi contenuti – salve le specifiche esclusioni previste dal **comma 16** della citata disposizione normativa – al **netto delle sanzioni, degli interessi di mora delle sanzioni e delle somme aggiuntive** di cui all'[articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999](#).

In una situazione debitoria non caratterizzata dalla presentazione di precedenti versioni normative delle definizioni agevolate (**D.L. 193/2016** e **D.L. 148/2017**), il **perfezionamento della c.d. "rottamazione-ter"** si realizza **con il pagamento** di quanto dovuto alternativamente:

- **in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;**
- **in modo rateale, a decorrere dal 31 luglio 2019** per un numero **massimo di 10 rate semestrali**, scadenti il giorno 31 luglio e 30 novembre di ogni anno (rateazione massima pari a 5 anni), con applicazione degli interessi di dilazione, nella misura del 2% annuo decorrenti dal 1° agosto 2019.

Secondo quanto stabilito dall'[articolo 3, comma 1, D.L. 119/2018](#) il numero massimo di rate è pari a **dieci**; nell'ipotesi in cui un contribuente/debitore opti per il pagamento dilazionato in dieci rate semestrali (ma ben potrebbe scegliere un numero inferiore di rate) le scadenze delle singole rate sono di seguito riportate.

Anno	31 luglio	30 novembre
2019	Rata 1	Rata 2
2020	Rata 3	Rata 4
2021	Rata 5	Rata 6
2022	Rata 7	Rata 8
2023	Rata 9	Rata 10

Sotto il profilo sostanziale, secondo quanto stabilito dall'[articolo 1, comma 12, D.L. n. 119/2018](#), al pari delle precedenti versioni, **il pagamento delle somme dovute può avvenire** alternativamente:

1. mediante **domiciliazione sul conto corrente** indicato dal debitore;
2. mediante i **bollettini precompilati** inviati dall'agente della riscossione;
3. **presso gli sportelli dell'agente della riscossione**, anche mediate l'istituto della compensazione, come stabilito dal **D.M. 24.09.2014**, pubblicato in **G.U. n. 236/2014**.

La definizione agevolata è in ogni caso subordinata, come previsto dal **comma 5**, alla **presentazione di un'istanza**, con la quale il debitore manifesta la sua volontà di accedere alla rottamazione, indica il **numero delle rate** nel quale intende effettuare il pagamento, nonché, in caso di giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi affidati, manifesta la volontà di **rinunciare al giudizio**.

In particolare, ancora in una condizione di totale assenza di precedenti definizioni agevolate inerenti i medesimi carichi, per aderire alla rottamazione-ter è necessario presentare, **entro il 30 aprile 2019**, l'apposita **dichiarazione di adesione**, alternativamente:

- **alla casella pec** della Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate – Riscossione di riferimento, inviando il **Modello DA-2018**, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità;
- **presso gli sportello dell'Agenzia delle entrate-Riscossione** presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la Regione Sicilia).

A seguito della presentazione della domanda da parte del contribuente-debitore, l'Agenzia delle entrate-Riscossione della riscossione **entro e non oltre il 30 giugno 2019 comunica l'esito** della richiesta di definizione agevolata, mediante:

- **accoglimento** della medesima, con indicazione degli importi dovuti e le relative scadenze;
- **diniego** di accesso alla rottamazione.

Ruoli notificati dall'1.1.2000 al 31.12.2017		
Scadenza	Soggetto	Adempimento
30.4.2019	Contribuente debitore	Presentazione della domanda di definizione
30.6.2019	Agente della riscossione	Comunicazione delle scadenze e degli importi dovuti
31.7.2019	Contribuente debitore	Pagamento in un'unica soluzione delle somme per la definizione o pagamento della prima rata.

Diversa è, invece, la situazione dei **"ritardatari"** della precedente versione di definizione

agevolata, c.d. “**rottamazione-bis**”.

Infatti, i contribuenti/debitori che hanno già aderito alla passata edizione di definizione agevolata (ex **D.L. 148/2017**) e **non hanno adempiuto regolarmente al pagamento** delle rate dei mesi di luglio, settembre ed ottobre 2018, **pagando quanto dovuto** a tali scadenze **entro il 7 dicembre 2018**, **non dovranno presentare per gli stessi carichi alcuna dichiarazione di adesione** in quanto saranno **automaticamente ammessi** ai benefici della “**rottamazione-ter**”.



Seminario di specializzazione

**L'ANTIRICICLAGGIO NEGLI ADEMPIMENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA**

Scopri le sedi in programmazione >

## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***Società agricola: valorizzazione dei passaggi interni e degli scambi infragruppo – I° parte***

di **Emanuele Arrighetti**

Fra le società che compongono un **gruppo agro-industriale** è sempre più frequente la presenza di una **società agricola**, ed in particolare di una **Srl agricola**.

Infatti, tali società possono optare per la **tassazione su base catastale**, nel rispetto dei **vincoli** imposti dal **codice civile** e dal **D.L. 99/2004**.

È possibile pertanto riscontrare un **gruppo agro-industriale** composto da una o più **Srl agricole** in opzione dedite all'esercizio delle attività tipicamente agrarie e di quelle ad esse connesse, oltre che da **ordinarie società commerciali** per tutte le restanti attività in cui il gruppo è attivo.

Nel caso in cui **all'interno del gruppo societario** fosse previsto il **trasferimento del prodotto** (a qualunque stadio di lavorazione) dalla **Srl agricola a tassazione catastale** ad **altra società del gruppo** (ad esempio una distributrice) si renderebbe necessario analizzare il **prezzo praticato per il suddetto scambio**, in quanto lo stesso avverrebbe fra una società del gruppo che non sottoporrebbe analiticamente a tassazione i propri ricavi ad un'altra consociata che invece dedurrebbe il proprio costo di acquisto.

Tale asimmetria fra le modalità di tassazione, se non adeguatamente giustificata, potrebbe essere oggetto di **contestazioni** da parte delle autorità competenti in caso di controlli e verifiche.

Ne consegue la necessità di una **corretta valutazione degli scambi infragruppo**: pur in assenza di una regolamentazione specifica nazionale per le operazioni Italia/Italia si può ragionevolmente ritenere che le metodologie riconosciute in ambito OCSE in tema di **transfer pricing** possano poter trovare applicazione anche a casi come quello sopra descritto.

Il punto di partenza del **processo di valutazione della congruità dei prezzi** praticati agli **scambi infragruppo** è l'individuazione di un **modello societario di base** costituito da una **singola società agricola** cd. "di riferimento", **non appartenente ad alcun gruppo** e che realizza al suo interno **tutte le varie fasi di attività**, dalla produzione della materia prima alla trasformazione della stessa e infine alla commercializzazione del prodotto finito.

Capire il "cosa succederebbe" se non ci fossero vincoli e strategie di gruppo è infatti indispensabile per verificare se la presenza degli stessi influenzino l'ammontare del reddito

oggetto di tassazione, al netto naturalmente di sinergie ed economie di scala sfruttabili.

Tuttavia, ancor prima di analizzare gli **scambi infragruppo** occorre sottolineare che una **Srl agricola** che abbia optato per la **tassazione catastale** potrebbe facilmente trovarsi in una situazione tale per cui l'asimmetria fra le modalità di tassazione si manifesti anche al proprio interno: basti pensare al caso di una Srl agricola che eserciti anche l'**attività agrituristica di alloggio e/o ristorazione**.

Si rende pertanto necessario monitorare la **valorizzazione dei passaggi interni alla società agricola** fra l'**attività agraria**, a tassazione catastale, e l'**attività agrituristica**, a tassazione ordinaria.

A tal proposito, si evidenzia che le **linee guida OCSE** alla scelta del metodo di determinazione del prezzo di trasferimento indicano i metodi tradizionali basati sulla transazione come i più diretti per stabilire se le condizioni applicate ai prezzi di trasferimento siano fondate su un principio di libera concorrenza. Fra i metodi tradizionali, inoltre, è preferibile utilizzare il metodo del confronto di prezzo (**metodo CUP**), con particolare riferimento al c.d. "**CUP interno**".

Ad esempio, nel caso di una società agricola che svolge anche **attività agrituristica**, il **listino prezzi applicato a terze parti ritenute assimilabili** (ad esempio clienti ristoratori) potrebbe essere considerato comparabile per il monitoraggio della valorizzazione dei passaggi interni dalla attività agraria a quella agrituristica.

Questo **elemento di confronto** dovrebbe essere facilmente disponibile per la società e certamente potrebbe costituire il primo passo del processo di monitoraggio: sono infatti da evitare situazioni in cui il valore del passaggio interno differisca sensibilmente dal **prezzo praticato a clienti terzi ritenuti comparabili**, o quantomeno casi in cui tale diversità non trovi giustificazione neanche in altri fattori, quali ad esempio le quantità cedute.

L'ipotesi della presenza di CUP interni, naturalmente, è solo una di quelle possibili: potrebbe infatti verificarsi il caso di società agricole per le quali **tali transazioni non siano individuabili** (ad esempio perché il canale di vendita del prodotto si concentra solamente su clienti rivenditori – enoteche, grande distribuzione, importatori).

L'**assenza di CUP interni** per la valutazione dei passaggi dall'attività agraria a quella agrituristica comporta, naturalmente, l'esigenza di ricorrere ad **altri possibili criteri di valutazione**, ad esempio mediante la verifica dell'esistenza di **transazioni comparabili fra parti indipendenti**, individuando i prezzi normalmente praticati sul mercato per cessioni di beni simili a quello del passaggio interno.

Tale ricerca appare più **agevole** nei casi di **beni "generici"**, privi di particolari caratteri distintivi rispetto a quelli presenti sul mercato: in tali casi, ai fini dell'attribuzione di un prezzo, potrebbe essere opportuno utilizzare anche le **tabelle mercuriali** disponibili presso le Camere di Commercio territoriali.

Tuttavia, in presenza di prodotti che ben si contraddistinguono sul mercato (es. grazie al marchio, a certificazioni ottenute, a produzioni di nicchia), il valore del bene oggetto di passaggio interno potrebbe discostarsi sensibilmente dalle **medie di mercato**. In questa ipotesi, il processo di valorizzazione dei passaggi interni potrebbe spostare il proprio fulcro di analisi dall'attività agraria a quella agrituristica. Si pensi, ad esempio, a prodotti realizzati dalla parte agricola che si ritrovano senza modifiche nei menù dell'agriturismo (es. bottiglie di vino): in questo caso, si potrebbe cercare di armonizzare il margine percentuale sul prodotto interno rispetto al margine fissato sul prodotto acquistato da terzi.

In conclusione, le esemplificazioni sopra riportate, sebbene non esaustive delle diverse realtà aziendali, evidenziano l'importanza per l'impresa agricola a tassazione catastale di dotarsi di **strumenti di autocontrollo** quanto più **oggettivi** possibili, ripercorrendo almeno in linea di principio le linee guida riconosciute a livello internazionale ai fini della valorizzazione degli scambi, a partire dai passaggi interni per proseguire, come già accennato, agli **scambi infragruppo**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione  
**LA GESTIONE DELL'IMPRESA AGRICOLA –  
CORSO AVANZATO**  
Scopri le sedi in programmazione >

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Cori, bande, filodrammatiche e Terzo settore***

di Guido Martinelli

L'[articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir](#), che, come è noto, disciplina i **rimborsi spese forfettari**, le **indennità di trasferta**, i **premi** e i **compensi** erogati ai direttori artistici, ai collaboratori tecnici di **“cori, bande musicali e filodrammatiche”** (oltre che agli sportivi dilettanti), non appare in alcun modo abrogato o modificato a seguito dell'entrata in vigore del **codice del terzo settore (D. Lgs. 117/2017)**.

Questo non significa che l'applicazione della norma per chi decidesse di entrare nel RUNTS possa essere automatica. Vediamo il perché.

È presumibile che questi enti, iscrivendosi al **Registro Unico del Terzo settore**, si collocheranno nel settore delle **associazioni di promozione sociale**; questo al fine di poter mantenere la **decommercializzazione** dei corrispettivi specifici versati dagli associati ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 85, comma 1, D.Lgs. 117/2017](#) e di utilizzare, per l'attività commerciale, il **regime forfettario specifico** previsto per tale tipo di enti dall'[articolo 86 D.Lgs. 117/2017](#).

Assodato ciò, si pone il problema di individuare, tra gli enti iscritti come APS, quali abbiano le caratteristiche per poter essere qualificati come **“cori, bande musicali e filodrammatiche”**.

Ammesso che si superi questo primo scoglio (ricordo che non esiste alcuna norma che consenta, ad oggi, salvo qualche tentativo operato a livello di legislazione regionale, di poter delimitare i requisiti necessari per potersi classificare come **associazioni di promozione sociale**) ci si pone il problema del “come” **qualificare** le **attività dei soggetti percettori** di tali **erogazioni** all'interno della disciplina del codice.

Ove li volessimo inquadrare come **“volontari”** scatterebbe, però, la preclusione di cui all'[articolo 17, comma 3, D.Lgs. 117/2017](#) che prevede che l'attività del volontario non possa essere retribuita in alcun modo ed espressamente recita: **“Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario”**.

Nel caso in cui li si voglia, invece, valutare come **“lavoratori”** si pone il problema dell'[articolo 16 D.Lgs. 117/2017](#) che prevede che nei loro confronti **si debbano applicare condizioni “normative” non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro**. E qui si potrebbe porre il problema se tale forma di compensi, **priva di copertura previdenziale e assicurativa**, possa ritenersi compatibile con tale limite.

Ma l'analisi deve proseguire.



L'**articolo 36 D.Lgs. 117/2017** prevede che le associazioni di promozione sociale: *“possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura...”*. Questo riferimento a prestazioni di altra natura diverse da quelle di lavoro autonomo o subordinato potrebbe, in linea meramente teorica, far ricomprendere tra le **prestazioni economiche** compatibili con lo *status* di **associazione di promozione sociale** anche quelle in esame di cui all'[articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir](#).

Ma se così fosse si pone il problema successivo. Ossia l'utilizzo di queste prestazioni retribuite è consentito *“solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità”*.

È chiaro che diventa molto meno facile dimostrare, ad esempio, per i **collaboratori tecnici**, che il loro ruolo sia **indispensabile** ai fini del raggiungimento delle finalità di interesse generale in esame, proprio perché debbono svolgere una prestazione di *“natura non professionale”*.

Ma, in ogni caso, **il loro numero non potrà “essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati”**.

Qui si pongono tre problemi a cui la norma non offre possibilità di risposta.

**La prima è quando questa proporzione dovrà essere determinata.** Il principio della porta aperta, tipico delle associazioni, rende estremamente variabile il numero degli associati. Ecco allora che sarebbe necessario determinare il momento in cui tale percentuale dovrà essere determinata.

Ma, **nel caso in cui avessimo collaboratori “retribuiti” in eccesso, come rimediare?** L'esercizio trascorso in difformità dal disposto di cui all'[articolo 36 D.Lgs. 117/2017](#) potrà in qualche modo e per qualche ragione essere invalidato?

Ciò premesso, per quello successivo l'associazione potrebbe esimersi dall'utilizzare questa forma di rimborsi.

**Ma nel caso in cui, invece, che di collaboratori ex articolo 67 Tuir, ci fossimo trovati di fronte a lavoratori subordinati e dovendo rientrare nella percentuale dell'[articolo 36 D.Lgs. 117/2017](#), come fare?** Appare chiaro che questa non potrebbe mai essere “giusta causa” di risoluzione del rapporto.

Ma, **banalmente, andrebbe chiarito se in caso di necessità di arrotondamenti questi debbano avvenire per eccesso o per difetto.**

Non vorrei che si ricadesse nell'italica abitudine che ogni ufficio territoriale del registro unico del terzo settore provveda poi, in questa materia, a fare di testa sua.

Seminario di specializzazione

## **LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: PROBLEMATICHE GIURIDICO – FISCALI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## PENALE TRIBUTARIO

---

### ***Con pagamento del debito confisca possibile ma ad effetti condizionati***

di Angelo Ginex

La **confisca** diretta o per equivalente dei beni che costituiscono il profitto o prezzo del reato tributario può essere adottata **anche in presenza** di un impegno con l'Amministrazione finanziaria per il **pagamento del debito d'imposta**, ma resta **improduttiva di effetti** sino a che non si verifica l'evento futuro e incerto dell'inadempimento dell'accordo. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con **ordinanza n. 50157 del 07.11.2018**.

La vicenda trae origine dalla contestazione di **imposte evase**, la quale si concludeva con la sottoscrizione di tre accordi conciliativi con l'Agenzia delle entrate. In sede penale, invece, veniva disposto un **sequestro preventivo** finalizzato alla **confisca** ex [articolo 12-bis D.Lgs. 74/2000](#), il quale era oggetto di **istanza di riduzione** per una somma pari alla differenza tra la maggior imposta evasa contestata e quella definita con l'Amministrazione finanziaria.

Avverso l'ordinanza di rigetto del gip veniva proposto appello cautelare presso il Tribunale del riesame, il quale procedeva a confermare quanto disposto dal primo giudice, sul rilievo che la **riduzione del sequestro** potesse avvenire **solo a fronte dell'effettivo pagamento delle imposte**, da corrispondersi come da accordo conciliativo.

Inoltre, il giudice del riesame riteneva che, attesa l'autonomia tra il processo penale e quello amministrativo sancita dall'[articolo 20 D.Lgs. 74/2000](#), **il giudice penale non fosse vincolato dagli accertamenti effettuati in sede amministrativa**, ma che spettasse a lui il compito di determinare l'imposta evasa.

Detto provvedimento di rigetto era, dunque, oggetto di ricorso per cassazione per erronea applicazione della legge ai sensi dell'[articolo 606, comma 1, lett. b\) c.p.p.](#), giusta esistenza di un **accordo conciliativo** tra il reo e l'Amministrazione finanziaria teso ad estinguere il debito tributario.

In particolare, stando alle doglianze dei ricorrenti, il giudice del riesame non avrebbe considerato la censura secondo cui **non si potrebbe confiscare una somma di denaro eccedente l'accordo concluso con l'Amministrazione finanziaria**.

Infatti, se è vero che il giudice penale non è vincolato alle risultanze della procedura amministrativa o del processo tributario, potendo accertare autonomamente l'importo evaso, **è altrettanto vero che se ritiene di discostarsi deve motivarlo**.

I Supremi giudici, accogliendo il ricorso dei destinatari della misura cautelare, hanno nel merito ribadito i **rapporti tra la confisca**, di cui all'[articolo 12-bis D.Lgs. 74/2000](#), e le **procedure per la definizione del debito fiscale**.

Più precisamente, seguendo dei precedenti giurisprudenziali, essi hanno chiarito che la disposizione secondo cui la misura ablatoria della **confisca**, disciplinata dall'[articolo 12-bis D.Lgs. 74/2000](#), non opera per la parte che il contribuente si obbliga a versare deve essere intesa nel senso che essa **può essere certamente disposta** anche in caso di assunzione di un impegno di pagamento del debito tributario, ma **la sua efficacia è differita e condizionata** all'eventuale mancato pagamento del debito (cfr. *ex multis* **Cass., sentenza n. 42470/2016; Cass., sentenza n. 5728/2016**).

Invero, la locuzione “non opera” non deve essere interpretata in senso ostativo all'adozione della misura perpetua, ma nel senso che **essa non dispiega i suoi effetti** relativamente al debito garantito mediante accordo **sino al momento in cui è accertato l'inadempimento** dell'estinzione del debito.

Corollario di quest'assunto è che, laddove si ammettesse una misura ablatoria produttiva di effetti anche in presenza di una garanzia di assolvimento del debito tributario, si assisterebbe ad un'**illegittima duplicazione sanzionatoria**.

Da ultimo, i giudici di legittimità hanno ribadito che, attesa l'esistenza di un **doppio binario** tra il processo tributario e quello penale, quest'ultimo giudice può pacificamente discostarsi dagli accertamenti effettuati dal primo, potendo determinare in autonomia l'ammontare dell'imposta evasa.

Tuttavia, nell'esercizio di tale autonomo potere egli è tenuto a **motivare esaurientemente** il discostamento dalle risultanze degli accordi conciliativi. Ne deriva che occorre attribuire rilevanza alla **quantificazione** del profitto del reato operata in sede conciliativa, ma **il giudice penale può discostarsi da essa mediante congrua motivazione**, accertando un diverso importo.

Nel caso in rassegna, però, il giudice del riesame non ha addotto **alcuna motivazione** al discostamento e ciò ha condotto alla **cassazione** del provvedimento, con rinvio al Tribunale del riesame, per una nuova valutazione.

Seminario di specializzazione

**IMPRESA SOCIALE: STATUTO E NORME OBBLIGATORIE,  
FISCALITÀ, RAPPORTI SOCIALI E VIGILANZA**

Scopri le sedi in programmazione >

## IVA

### ***La gestione delle deleghe per la fatturazione elettronica***

di **EVOLUTION**



Il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 ha definito le regole tecniche per la corretta predisposizione della fattura elettronica e delle note di variazione, per la trasmissione e la ricezione dei file al Sdl, i controlli che quest'ultimo effettua rispetto alle informazioni obbligatorie da riportare nella fattura, il ruolo che gli intermediari possono assumere nell'ambito del processo di fatturazione elettronica.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si occupa delle modalità di conferimento delle deleghe agli intermediari per la gestione del processo di fatturazione elettronica.

Gli intermediari possono essere **delegati** a:

- **consultare** e **acquisire** le fatture elettroniche o i duplicati informatici messi a disposizione nell'area riservata del sito *web* dell'Agenzia delle entrate. Tale servizio è denominato "**Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici**";
- **consultare** i dati delle **fatture transfrontaliere** e i dati rilevanti ai fini Iva relativi alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017, trasmessi con lo spesometro;
- **utilizzare** il **servizio di registrazione** del canale e "dell'indirizzo telematico" prescelto per la ricezione dei *file*. Tale servizio è denominato "**Registrazione dell'indirizzo telematico**".

La **delega** può essere **conferita** e **revocata** dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente **direttamente** attraverso (i) le funzionalità rese disponibili all'**interno della propria area riservata**, agli utenti **Fisconline**, ovvero (ii) presentando l'**apposito modulo** di delega/revoca in **formato cartaceo** presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

**Alternativamente** la delega può essere presentata tramite l'**intermediario**, il quale:

- può presentare la delega in **formato cartaceo** presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate, previo rilascio di **procura speciale** da parte del cliente;
- può farsi **consegnare** dal cliente la **delega cartacea** e, ai fini dell'attivazione della stessa, successivamente, **inviare "massivamente"** oppure **"puntualmente"** all'Agenzia i **dati essenziali** entro i **90 giorni successivi** alla data di sottoscrizione della delega.

**Invio puntuale.** L'invio puntuale dei dati essenziali è detto tale poiché va fatto per **ogni singola delega**; esso va effettuato tramite l'**apposita funzione** disponibile nell'area riservata dell'intermediario in **"Fatturazione elettronica"** dell'Agenzia delle Entrate. Le deleghe così conferite sono **attivate entro 2 giorni dalla ricezione della richiesta**. Con la stessa modalità può essere altresì presentata la **revoca della delega**, la quale diventa **efficace da subito**.

**Invio massivo.** L'invio massivo comprende la trasmissione di **più deleghe** e va effettuato **mediante Entratel** con una **comunicazione telematica**. Anche in questo caso le deleghe sono **attivate entro 2 giorni dalla ricezione della richiesta**.

**Dati essenziali.** I dati essenziali che **devono essere comunicati** sono i seguenti:

- i **servizi oggetto delega**;
- la **data di scadenza della delega** (se non indicata è fissata in automatico in 2 anni);
- la data di **conferimento** e il **numero** della delega (risultante dal registro delle deleghe);
- la tipologia e il numero del **documento di identità** del sottoscrittore della delega;
- una **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, con cui l'intermediario dichiara di aver ricevuto specifica delega in relazione ai servizi indicati nell'elenco, che l'originale del modulo è **conservato per 10 anni presso la sua sede o ufficio**, e che i dati dei deleganti e delle deleghe corrispondono a quelli riportati nei moduli di conferimento delle deleghe;
- i seguenti elementi di riscontro necessari a garantire l'effettivo conferimento della delega all'intermediario, relativi alla **dichiarazione Iva** presentata da ciascun soggetto delegante nell'**anno solare antecedente** a quello di conferimento della delega: (i) il **volume d'affari**; (ii) l'**imposta dovuta** e l'**imposta a credito**.

Sia in caso di invio puntuale che massivo:

- all'intermediario che ha eseguito l'invio è trasmessa una **ricevuta** attestante l'**avvenuto invio** o indicante i **motivi dello scarto**;
- al contribuente è inviata una **mail via PEC** con la quale viene comunicata l'**attivazione della delega** ai servizi di fatturazione elettronica in favore dell'intermediario.

Con riferimento ai **contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione Iva nell'anno precedente**, e quindi sono "sprovvisti" dei **dati essenziali** relativi al modello dichiarativo, la delega deve essere presentata con l'**invio a mezzo PEC** di un **file firmato digitalmente**

all'indirizzo **delegafatturazioneelettronica@pec.agenziaentrate.it** contenente:

- le **copie delle deleghe** sottoscritte dai deleganti, con le copie dei loro documenti d'identità;
- il prospetto "**Comunicazione via PEC dei dati delle deleghe relative all'utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica**", riportante gli elementi essenziali delle deleghe conferite;
- la **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, resa ai sensi dell'[articolo 47 del D.P.R. 445/2000](#), con cui l'intermediario dichiara di aver ricevuto **procura speciale** alla presentazione della delega, la **corrispondenza** tra il contenuto del *file* e le deleghe nonché l'impegno a **conservare gli originali delle deleghe per 10 anni dalla data di sottoscrizione**.

Per far ciò, però, l'intermediario deve rientrare tra i soggetti che hanno la possibilità di **autenticare** la firma ai sensi dell'[articolo 63 del D.P.R. 600/1973](#).

Il **file non può essere utilizzato per comunicare la revoca della delega**. Le deleghe trasmesse con questa modalità sono **attivate entro 5 giorni lavorativi dall'invio della mail tramite PEC**.

Anche per i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione Iva nell'anno precedente, resta ferma la possibilità per l'intermediario di presentare la delega in **formato cartaceo** presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate, previo rilascio di **procura speciale** da parte del cliente.

Con il **provvedimento 5.11.2018** l'Agenzia delle Entrate ha approvato il **modello di delega** da utilizzare per il conferimento o per la revoca della delega all'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, con il quale il contribuente può delegare **fino a 4 soggetti** (intermediari) alla:

- **consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche** o dei loro duplicati informatici;
- **consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva**;
- **registrazione dell'indirizzo telematico**;
- **fatturazione elettronica e conservazione** sostitutiva delle fatture elettroniche;
- **accredimento e censimento dei dispositivi**.

La durata di ciascuna delega può essere **fissata dal soggetto delegante**, all'atto del suo conferimento; **in assenza** di tale indicazione, la durata sarà pari a **2 anni**.

Gli intermediari delegati che hanno trasmesso i **moduli di delega** devono **conservarli**, unitamente alle **copie dei documenti di identità dei deleganti**, per **10 anni**, individuando **uno o più responsabili** per la relativa **gestione**.

Inoltre i moduli devono essere **numerati e annotati, giornalmente**, in un **apposito registro cronologico**, con indicazione dei seguenti dati:

- **numero progressivo e data della delega/revoca**;
- **codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante**;



- **estremi del documento di identità** del sottoscrittore della delega/revoca.



The banner features the Euroconference Evolution logo on the left, which includes a stylized 'ec' and the word 'EVOLUTION' above 'Euroconference'. The background is a light gray with a network of dots and lines. On the right, there is a close-up image of a laptop keyboard. The text is centered and reads: 'Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi, calde come il tuo primo caffè.' followed by 'Aggiornamenti, approfondimenti e operatività, in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.' At the bottom, a dark gray bar contains the text 'richiedi la prova gratuita per 15 giorni >'. On the far right, there is a small vertical text: 'Disegnato by valcarenghi / Pirella Göttsche Lowy'.

**EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >



## RASSEGNA RIVISTE

---

# **Modalità di tenuta delle scritture contabili: dall'analogico al digitale**

di **Gianfranco Antico**

**Articolo tratto da "La circolare tributaria n. 42/2018"**

*Lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche ha indotto il Legislatore fiscale a regolamentare presupposti e modalità di effettuazione della fatturazione elettronica e della conservazione di libri, registri e documenti contabili su supporti informatici. Attraverso le recenti indicazioni di prassi offerte dalla GdF con la circolare n. 1/2018, le risposte dell'Agenzia delle entrate nel corso del convegno del Cndcec dello scorso 18 settembre e la guida predisposta dalla stessa Amministrazione finanziaria, vediamo come opera il passaggio dall'analogico al digitale e le principali indicazioni emerse. [Continua a leggere...](#)*

[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)

[Segue il SOMMARIO di La circolare tributaria n. 42/2018](#)

**Normativa e prassi in sintesi**

**Giurisprudenza in sintesi**

**Focus**

*"Affitto di azienda: profili fiscali" di Carlo Bertacca*

**Iva**

*"Gruppo Iva e Iva di gruppo a confronto" di Marco Peirolo*

**Adempimenti**

*"Modalità di tenuta delle scritture contabili: dall'analogico al digitale" di Gianfranco Antico*

**Immobili**

*"Edificabilità dei suoli" di Luigi Cenicola*

**Terzo settore**

*"Dall'approvazione dei correttivi un nuovo slancio per l'attuazione della Riforma: le modifiche alla disciplina del nuovo Codice del Terzo settore" di Luca Caramaschi*

**Fatturazione elettronica**

*"Il Sistema di Interscambio: cos'è e come funziona" di Fabrizio Fusconi e Augusto Gilioli*

**Il caso risolto**

*"Acquisto di beni strumentali e diritto alla detrazione in caso di futuro svolgimento di attività esente Iva" di Centro studi tributari*



## LA CIRCOLARE TRIBUTARIA

Settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale in area tributaria

**IN OFFERTA PER TE € 143 + IVA** anziché € 220 + IVA

**ABBONATI ORA**

**-35%**

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni. Rinnovo automatico a prezzo di listino.